

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO E IMPRESE
SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI
SERVIZIO SPORTELLI TRASPORTI E CONCESSIONI ACQUEI
Isolato Cavalli - San Marco 4084 - C.A.P. 30124 - VENEZIA
P.E.C.: protocollo@pec.comune.venezia.it - e-mail: spazi.acquei@comune.venezia.it
telefono 0412748348-8134-8133-8677- 8880 - FAX 0412748127

Ordinanza n° (vedi timbro in intestazione)

Oggetto: "Carnevale 2019 - Canale di Cannaregio sostituzione riva pubblica per il servizio gondole. ".

IL DIRIGENTE

- Vista l'Ordinanza n.96 del 14/02/2019 avente come oggetto la regolazione della viabilità acquea in Canale di Cannaregio e in Canal Grande in occasione delle manifestazioni del Carnevale 2019;
- Vista la richiesta avanzata dai gondolieri del Traghetto San Marcuola con la quale si chiede un'alternativa alla riva operativa ubicata in Canale di Cannaregio Rio Terà San Leonardo n.015-35 con la riva di Campiello del Piovan n.022-15 in Rio di San Zan Degolà a Santa Croce;
- Ritenuto opportuno trasferire due gondole del traghetto San Marcuola dal Canale di Cannaregio al Rio di San Zan Degolà al fine di consentire l'attività di noleggio con conducente e le operazioni di imbarco/sbarco in sicurezza;
- Visti l'art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e l'art. 17 dello Statuto Comunale in materia di funzioni della Dirigenza;

ORDINA

1. Dalle ore 14.00 di venerdì 15 febbraio 2019 fino alla fine del servizio di noleggio gondola e dalle ore 10.30 e comunque dalla fine delle operazioni di raccolta dei r.s.u. fino alla fine del servizio di noleggio gondola dei giorni sabato 16 e domenica 17 febbraio 2019 viene consentito l'utilizzo ad uso esclusivo della riva pubblica n.022-15 di Campiello del Piovan, in Rio di San Zan Degolà a Santa Croce a due gondole del Traghetto San Marcuola;
2. Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
3. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;

Gli organi preposti alla vigilanza in materia di circolazione acquea sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*) atto firmato digitalmente